

Prot. AFIR-Retail/ER-cl/n-22

Milano, venerdì 26 maggio 2023

Spett.le  
Autorità di regolazione per Energia  
Reti e Ambiente  
Direzione Mercati Retail e tutele dei  
consumatori di energia  
Piazza Cavour, 5  
20121 – Milano  
Email: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)

**Oggetto: Risposta Edison DCO 186/2023/R/eel - Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali di cui al decreto del ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022: orientamenti in merito alle procedure delle comunicazioni funzionali alla permanenza.**

Gentilissimi,

si trasmettono con la presente le osservazioni di Edison S.p.a. in merito al documento di consultazione in oggetto.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi integrazione o chiarimento.

Distinti saluti,

  
*Elisa Rondella*

Direttore Affari Regolatori  
Edison S.p.A.

**Edison Spa**

Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v.  
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 06722600019  
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754  
Codice destinatario RWYUTBX

## **OSSERVAZIONI GENERALI:**

Edison apprezza la decisione dell'Autorità di avviare la presente consultazione e si esprime favorevolmente in merito agli orientamenti sulle procedure delle comunicazioni funzionali alla permanenza nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (EVE) di cui al decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022, qualora però si procedesse con alcuni rimaneggiamenti in modo da evitare l'insorgenza di una condizione iniqua tra i soggetti coinvolti nel processo.

A tal proposito e per tale finalità, la procedura descritta nel presente Documento di consultazione (Documento/DCO) necessita di qualche integrazione e siamo a fornirvi ulteriori elementi che riteniamo debbano essere tenuti in considerazione nella urgente identificazione di un procedimento fluido per le segnalazioni delle irregolarità verso il Ministero. Infatti, in riferimento alla verifica della regolarità dei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici, si ritiene che - oltre all'obiettivo prioritario di consentire al venditore di risanare la situazione qualora il distributore ne segnali l'irregolarità - sia ancor più rilevante permettere al venditore ancor prima, in un momento di confronto con l'impresa distributtrice, di asserire o esercitare il principio del contraddittorio relativamente a quanto l'impresa comunicherà al SII.

Fatta comunque salva la possibilità, prevista dal Codice di rete tipo trasporto di energia elettrica (CTTE) , per l'impresa di vendita di contestare le fatture emesse dal distributore nel caso di errori o incorrettezze negli importi da corrispondere, questo ulteriore fase di confronto andrebbe a beneficio di una maggiore fluidità del processo e di uno sgravio operativo per il sistema, in quanto sia il SII che conseguentemente il Ministero, esaminerebbero le sole casistiche in cui si sono realmente riscontrati ritardi dei pagamenti per poi, eventualmente, dare avvio alla procedura di esclusione degli iscritti dall'EVE ai sensi dell'articolo 8 del Decreto. Inoltre, si considera assodato che i casi di contenziosi ancora aperti tra gli operatori non siano oggetto della consultazione e non debbano quindi condurre all'avvio delle comunicazioni circa la regolarità dei pagamenti.

Preme ancora una volta segnalare come una serie di criticità operative connesse alle attività di pagamento delle fatture di trasporto possano dar luogo, in alcuni casi, a ritardi di natura involontaria o relativi ad importi di bassa entità, se valutati in relazione all'incidenza della cifra rispetto al totale degli importi fatturati e corrisposti per il servizio di trasporto. Tale preoccupazione rimane ancora oggi così concreta in particolare modo in relazione alle verifiche condotte dalle imprese distributrici con meno di 100.000 punti connessi.

Infatti, pur apprezzando gli affinamenti introdotti dall'Autorità alla disciplina prevista nel *Regolamento*<sup>1</sup> (Chiarimento ARERA alla Del.737/2022/R/Gas e Determina DMRT/EFC/5/2022), per arginare la probabilità che ritardi di pagamento comportino l'esclusione dall'EVE, portiamo all'evidenza il mancato rispetto di tali disposizioni e in particolare il verificarsi, comunque, di ritardi nell'invio degli elenchi delle fatture emesse, comportando per gli operatori la necessità di esortare le imprese distributrici per l'invio di tali documenti. A questo si aggiunge, l'estrema difficoltà nel recuperare tali informazioni che vengono comunicate attraverso molteplici modalità come PEC o portale o modalità non specificate nella determina, oltre che con formati diversificati o all'interno di altre comunicazioni (per esempio nelle mail di invio dettaglio fatture, all'interno dei documenti zip contenuti i file xml di dettaglio delle fatture) o, ancora, negli elenchi trasmessi è presente anche l'indicazione di fatture non pagate ma ancora all'interno dei termini per il pagamento.

Auspichiamo in uno sforzo ulteriore dell'Autorità per definire una singola modalità di invio dei suddetti documenti (PEC) nell'attesa possa essere sviluppato un processo standardizzato per le comunicazioni tra imprese di distribuzione e di vendita.

Non si procede a trasmettere osservazioni puntuali ai singoli quesiti proposti in consultazione.

---

<sup>1</sup> Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, in attuazione dell'articolo 1, commi 80, 81, 81-bis e 82, della legge 4 agosto 2017, n. 124